



Comuni di:  
Loiano  
Monghidoro  
Monterenzio  
Pianoro

# Unione Montana Valli Savena - Idice

COMUNE DI LOIANO	PROVINCIA DI BOLOGNA
BOLOGNA	Nucleo Difesa del Suolo
- 5 GIU. 2012	
PROT. N.	3284

Pianoro, li 03/05/2012



POS. A11068/053

**OGGETTO:** Autorizzazione ad eseguire movimento di terreno in area soggetta a vincolo idrogeologico in Comune di LOIANO in località SABBIONI a FABRIZIO MAZZACURATI (HERA)

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE MONTANA VALLI SAVENA - IDICE

Vista l'istanza presentata in data 14/12/2011 da FABRIZIO MAZZACURATI in qualità di legale rappresentante di Hera S.p.a., domiciliato in Via Berti Pi-chat, 2/4 a Bologna al fine di ottenere l'autorizzazione ad eseguire movimenti di terreno per REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE ED OPERE COLLETTAMENTO REFLUI su terreno individuato catastalmente al F. n. 19 m. vari, al F. n. 20 m. vari, e al F. n. 25 m. vari del comune di LOIANO soggetto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923, n.3267;

Visto il R.D. 30.12.1923, n.3267;

Visto il R.D. 16.5.1926, n. 1126;

Visto il D.P.R. 15.1.1972, n. 8;

Visto il D.P.R. 24.7.1977, n. 616;

Vista la L.R. 7.12.1978, n.47 e successive modificazioni di cui alla L.R. 29.3.1980, n.23;

Vista la L.R. 21.04.1999, n.3 (Artt. 148, 149, 150, 151), con la quale sono state attribuite alle Comunità Montane ed ai Comuni non montani le funzioni in materia di vincolo idrogeologico;

Vista la L.R. del 24.05.2000 n. 20;

Vista la documentazione allegata alla domanda;

Considerato che trattasi di atto a contenuto vincolato o di esclusiva discrezionalità tecnica;

Visto il parere positivo rilasciato dal Tecnico incaricato in data 28/04/2012 che presenta le prescrizioni sotto riportate;

Sul fondamento della delega attribuita alla Comunità Montana/Unione Montana con legge regionale 3/99;

Ai sensi dello Statuto della Unione Montana;

### AUTORIZZA

la richiedente FABRIZIO MAZZACURATI ad eseguire i soli lavori relativi alla REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE ED OPERE COLLETTAMENTO REFLUI specifi-

cati in dettaglio negli elaborati di corredo, concedendo l'esenzione temporanea dal vincolo idrogeologico sul terreno individuato catastalmente al F. n. 19 m. vari, al F. n. 20 m. vari, e al F. n. 25 m. vari del comune di LOIANO per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori stessi, subordinando l'autorizzazione al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Non venga dato inizio ai lavori di cui trattasi prima dell'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi necessari, nonché ogni altro atto d'assenso reso obbligatorio dalla normativa vigente;
2. I movimenti di terra siano limitati allo stretto necessario, eseguiti in modo tecnicamente idoneo e razionale e nella stagione più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili, onde evitare, durante e dopo l'esecuzione, eventuali danni alla stabilità dei terreni ed al buon regime delle acque.
3. Le opere di contenimento del terreno devono essere realizzate in modo da non alterare la circolazione delle acque superficiali, subsuperficiali e profonde, evitando in particolare di determinare un aumento della filtrazione delle acque superficiali ed ipodermiche negli strati più profondi del terreno. A tal fine, a tergo di tutte le opere di contenimento o costruite a contatto del terreno, devono essere messi in opera drenaggi che rispondano ai seguenti requisiti:
  - impiego di materiali inerti non gelivi e lavati;
  - essere in grado di assicurare nel tempo il mantenimento delle capacità filtranti e di smaltimento delle acque piovane e di falda, evitando, a tal fine, che si verificino intasamenti dei materiali drenanti (uso di guaine in tessuto non tessuto, strati sabbiosi);
  - essere in grado di assicurare la raccolta di fondo ed il rapido smaltimento delle acque drenate (tubi microfessurati, soglie di fondo, ecc.). Le acque drenate devono essere smaltite in idonei corpi recettori senza determinare ristagni o erosioni ed escludendo smaltimenti a dispersione nel terreno;
  - la parte superiore del dreno deve essere sigillata con materiali argillosi e/o con opere in calcestruzzo al fine di impedire l'ingresso di acque superficiali nel dreno;
4. Il terreno di risulta proveniente da scavi di sbancamento o movimenti di terreno in genere, potrà essere riutilizzato in loco per la sistemazione dell'area oggetto dei lavori, in conformità e nei limiti delle previsioni di progetto. I materiali terrosi o lapidei eccedenti la sistemazione in loco dovranno essere trasportati a rifiuto in discariche autorizzate.
5. Durante le fasi di cantiere eventuali depositi temporanei di materiali terrosi e lapidei devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque. Detti depositi non devono essere collocati all'interno di impluvi, fossi o altre linee di sgrondo naturali o artificiali delle acque e devono essere mantenuti a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti. E' fatto divieto di scaricare materiale terroso o lapideo all'interno o sulle sponde di corsi d'acqua anche a carattere stagionale. I depositi non devono inoltre essere posti in prossimità di fronti di scavo, al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi.
6. Le scarpate devono essere razionalmente conformate e rifinite e, secondo il caso, inerbite con idonee essenze entro la prima stagione utile evitando fenomeni erosivi o scoscendimenti.
7. Le acque meteoriche, a lavori ultimati, dovranno essere validamente regimate con strutture proporzionate e durature e opportunamente convogliate in condotte o corsi d'acqua esistenti nella zona evitando fenomeni di erosione, scolo improprio e ristagno.
8. Tutte le acque provenienti da fabbricati, da altri manufatti e da aree non permeabili devono essere raccolte, canalizzate e smaltite attraverso le reti fognarie, ove esistenti, oppure attraverso gli impluvi naturali, senza determinare fenomeni di erosione dei terreni o di ristagno delle acque.
9. Tutte le tubature idrauliche sotterranee devono essere realizzate in modo da evitare perdite o rotture, assicurando in particolare che nei terreni suscettibili di movimenti di assestamento (aree di riporto, terreni instabili) le opere siano in grado di mantenere la loro efficienza.
10. Durante le fasi di cantiere ed in particolare ove siano previsti scavi, devono essere assicurati:
  - l'allontanamento delle acque provenienti dai terreni posti a monte o circostanti l'area dei lavori, mediante la preliminare realizzazione di appositi fossi o fossetti di guardia delimitanti l'area stessa ed in grado di

convogliare le acque a valle secondo le linee naturali di sgrondo, senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno;

- la corretta regimazione delle acque superficiali nell'area oggetto dei lavori, realizzando le canalizzazioni ed i drenaggi necessari ad evitare fenomeni erosivi o di ristagno, specialmente nelle aree di scavo; ove non sia possibile smaltire le acque per gravità devono essere previsti impianti per il sollevamento delle stesse, che evitino ristagni anche temporanei nell'area di cantiere. Lo scarico a valle deve avvenire in modo da evitare danni ai terreni sottostanti;
  - la captazione e l'allontanamento al di fuori dell'area di cantiere delle eventuali acque sorgive.
11. L'esecuzione dei lavori non dovrà arrecare alcun danno a piante, ceppaie ed arbusti esistenti nelle adiacenze dell'area direttamente interessata dall'intervento autorizzato;
  12. Tutti i lavori dovranno essere rapportati alle modalità ed alle limitazioni delle vigenti "Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale";
  13. Dovranno essere adottate le indicazioni di cui alla Relazione Geologica a firma del Dott. Geol. Dario Grundler del 20 luglio 2009, con particolare riferimento al § 13.2 "Raccomandazioni esecutive" in cui si prescrive un sistema di monitoraggio della stabilità della locazione dove viene realizzato il depuratore, mediante l'installazione di tubi inclinometrici in prossimità dell'opera e lettura inclinometrica periodica, il rilievo topografico periodico di alcuni punti significativi sulla testa dell'opera e della posizione altimetrica di alcuni punti fissi rispetto a capisaldi, il rilievo periodico del livello della falda mediante la lettura di piezometri installati nelle adiacenze.

- ♦ La presente autorizzazione è efficace entro i limiti temporali di validità del Permesso di costruire del Comune o, in assenza dell'atto amministrativo comunale, per la durata di 360 giorni dalla data di rilascio. In caso di interventi soggetti a Denuncia d'inizio attività la validità del presente atto è pari a quella della D.I.A. a condizione che i lavori abbiano inizio entro 360 giorni dalla data di rilascio della presente.

L'Unione Montana è sollevata da ogni responsabilità nei confronti di ogni avente causa, per eventuali danni che da parte di codesta Ditta dovessero essere arrecati, in conseguenza della presente autorizzazione, nell'esecuzione dell'intervento, né tanto meno per qualsiasi lesione arrecata a diritti di terzi, restando ogni responsabilità civile e penale in carico a codesta Ditta.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Viviana Boracci)

